

**TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA DI OSTIA  
ORDINANZA**

Il Giudice,  
dott. Massimo Moriconi,  
letti gli atti e le istanze delle parti,  
osserva:

1.

Come già espresso nella ordinanza del 10.6.2009 risulta in modo chiaro che il conducente del motociclo ha violato la norma relativa all'obbligo di dare la precedenza.

Ciò, come ivi accennato, non esaurisce ogni aspetto della controversia dovendosi accertare l'eventuale concorso di colpa della conducente dell'autovettura.

I risultati della consulenza disposta dal Giudice avvalorano tale possibilità; benché da versanti opposti la relazione dell'ing.P.M. (C.T.U.) sia stata fatta oggetto di critiche (anche se è importante sottolineare che il CTP della compagnia assicuratrice non contesta la risultanza secondo cui la velocità dell'autovettura prima dell'urto era intorno ai 62 KM orari e quindi superiore sia al limite previsto e sia a quello più basso consigliabile in relazione alla particolare conformazione dei luoghi).

Va inoltre considerato che due testimoni assunti in loco dalla Polizia Municipale nell'immediatezza dell'evento e sicuramente pertanto attendibili hanno attestato che il motociclista aveva rallentato per dare la possibilità ad entrambi di attraversare le strisce pedonali.

Sotto questo profilo che procedesse a 62 km orari, al momento del sinistro, come ritenuto dal CTU va ritenuto dubbio.

Le somme richieste dai ricorrenti sono eccessive.

Il L. è deceduto dopo breve tempo dal sinistro senza riprendere conoscenza e pertanto che abbia maturato dei diritti da trasmettere è assai dubbio.

Inoltre i genitori del predetto vivono in un altro Paese e non è stata neppure offerta una prova che eventuali redditi (futuri peraltro) del predetto fossero in parte ad essi destinati. Nessuno dei parenti era convivente con il L.

Il danno edonistico è voce del tutto effimera e non prevista nei correnti criteri di risarcimento.

2.

E pertanto:

considerato che in relazione agli atti, all'istruttoria fin qui espletata ed in particolare ai provvedimenti assunti dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di pervenire rapidamente ad una conclusione, per entrambe le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto;

ritenuto che si intende procedere nell'ambito del secondo comma di cui all'art.5  
decr.legisl.28/2010;

considerato in particolare ed in concreto che sono emersi i suddetti elementi che ben  
potrebbero essere valutati dal mediatore al fine di giungere ad un accordo utile per entrambe  
le parti;

ritenuto che si fissa termine fino al trentesimo giorno dalla comunicazione della presente  
ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti  
congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma  
dell'art.5 del decreto;

preso atto che sono stati ormai istituiti e sono già operativi, in applicazione del  
decr.legisl.28/2010, diversi organismi di mediazione (ad es.presso il Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di Roma Piazza Cavour);

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,

- **RISERVA**TO ogni ulteriore provvedimento;
- **INVITA** le parti alla media-conciliazione della controversia;
- **INVITA** i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei  
termini di cui all'art.4 3° co.decr.lgsl.28/2010;
- **DISPONE** la comparizione delle parti personalmente in mancanza di media-conciliazione;
- **FISSA** termine fino al trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza  
per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di  
quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decreto;
- **RINVIA** all'udienza del 18.10.2011 h.9,30 per quanto di ragione.

FARE AVVISI

Ostia lì 6.12.2010

Il Giudice  
dott.cons.Massimo Moricon